



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Affari Legali

Determinazione n. 869 del 28/11/2011

L'anno duemilaundici il giorno 28 del mese di novembre

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 16 del 31-12-2010;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTA

-la delibera della G.M. n. 5 del 24.1.2011, con la quale è stato definito il P.E.G. per l'anno 2011;

-la delibera di C.C. n. 67 del 2.10.2008, con la quale veniva modificato l'art. 44 dello Statuto Comunale, che così recita: "I Dirigenti sono competenti alla promozione delle liti ed alla resistenza alle stesse e, quindi, provvedono alla nomina dell'avvocato difensore";

CONSIDERATO che questo Ente è creditore di somme derivanti dalla condanna delle controparti processuali alle spese di giustizia così come da statuizioni di sentenze e atti giudiziari emessi dal Tribunale di Chieti - Sezione distaccata di Ortona negli anni 2009/2010;

VISTO che nei mesi di ottobre e novembre 2011 sono stati notificati a questo Ente gli avvisi di liquidazione dell'imposta da parte dell'Agenzia delle entrate di Ortona, a mezzo del servizio postale al fine di provvedere tempestivamente alla registrazione dei sotto elencati atti giudiziari;

VISTO che l'art.38 e 8 del D.P.R. 131886 – Testo Unico Imposta di registro – prevede l'obbligo di registrazione degli atti giudiziari in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio e che la predetta imposta sia dovuta ancorché i suddetti atti siano impugnati o impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato;

DATO ATTO che l'obbligazione tributaria è solidale tra le parti in causa e la registrazione degli atti giudiziari è eseguita previo pagamento dell'imposta mediante il modello F23, fatta salva la facoltà di agire ex art. 2055 c.c. nei confronti della parte soccombente, per la ripetizione delle somme anticipate dall'Ente;

RILEVATO che le somme da anticipare sono quelle indicate nel prospetto qui di seguito riportato:

Sentenza civile n.35/2010 Rateni Maria Assunta/Comune di Ortona	€183,48
Sentenza civile n.64/2010 Co.Gas srl/Comune di Ortona	€183,48
Sentenza civile n.189/2010 De Nobilel/Comune di Ortona	€183,48
Sentenza civile n.95/2010 Palermo Vittorio/Comune di Ortona	€325,80
Sentenza civile n.142/2009 Ass.Sportiva Armony /Comune di Ortona	€188,64
Sentenza civile n.21/2010 Della Loggia Fulvio/Comune di Ortona	€183,48
Sentenza civile n.339/2009 Agriverde srl/Comune di Ortona	€4.833,48
Sentenza civile n.154/2010 Manetti Maria /Comune di Ortona	€183,48
TOTALE COMPLESSIVO	€6.265,32

RITENUTO che è necessario impegnare per le predette spese la somma complessiva di €6.265,32 al fine di procedere all'anticipo del pagamento dovuto entro e non oltre il 60° giorno dall'avvenuta notifica degli avvisi di liquidazione d'imposta così da non incorrere nella sanzione del 30% dell'imposta dovuta oltre interessi maturati e con riserva di provvedere con successivo atto alla ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle singole parti soccombenti;

VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

DETERMINA

1. Impegnare e liquidare la somma di € 6.265,32, comprensiva delle spese di notifica, per la registrazione delle sentenze secondo lo schema riportato in narrativa;
2. Prelevare la spesa dal Cap. 50400 del Bilancio 2011 " Servizi per conto di terzi".

Il Compilatore
(P.M.)

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(Dott. Domenico Galanti)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

ORTONA, 29 novembre 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993